



LA SALSOLA
Gruppo per la Salvaguardia
dell'Ambiente

Campalto, 15 ottobre 2014

RACCOMANDATA A.R.

pag.1



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0034264 del 22/10/2014

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

Oggetto: Osservazione sul progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale denominato "Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta Sant'Angelo" - codice ID_VIP 2842.

La presente osservazione si riferisce allo Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale del Progetto "Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta Sant'Angelo", elaborato identificato con il codice 49-810-000-04-VINCA redatto dalla Società eAmbiente nel luglio 2014.

In particolare, con la presente osservazione si sostiene che la dichiarazione firmata del professionista, dott. Emanuele Zanotto, di cui alla tabella 7.11 a pag. 288 del citato Studio, risulta illogica, basata su presupposti non dimostrati, in contrasto con l'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997 e con le indicazioni della Commissione Europea sull'applicazione dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE).

Si sostiene, inoltre, che, preliminarmente alla conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto in esame debba essere sottoposto alla valutazione indipendente della Commissione Europea.

E' necessario premettere che il citato Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale dimostra un impatto negativo significativo del progetto in esame su un habitat di interesse prioritario. Infatti, complessivamente la realizzazione del progetto porterà ad una perdita di 196,08 ettari di habitat prioritario 1150 * Lagune costiere.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997, il progetto può essere realizzato esclusivamente:

- in mancanza di soluzioni alternative;
- soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Via Campalto 21 - 30173 Campalto (VE)

la_salsola@libero.it - 329 0857990 - 3803219135

La dichiarazione finale di cui alla tabella 7.11 a pag. 288 del citato Studio riporta:

"Dopo aver approfondito l'esame delle caratteristiche dei siti, individuato alcune soluzioni progettuali alternative, i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustificano l'adozione del progetto e aver proposto specifiche misure di compensazione atte a bilanciare gli effetti negativi del progetto di adeguamento via acqua di accesso alla Stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta S. Angelo nei confronti degli habitat e delle specie appartenenti ai siti ZPS IT3250046 denominato "Laguna di Venezia", SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e SIC-ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", si conclude che accertate le conclusioni negative della valutazione di incidenza, in mancanza di soluzioni alternative, attestati i motivi di rilevante interesse pubblico, acquisiti i necessari pareri delle autorità competenti, individuate e attuate le idonee misure di mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l'intervento".

1) Soluzioni progettuali alternative.

La dichiarazione riporta due assunti in palese contraddizione tra di loro:

prima riga - "individuato alcune soluzioni progettuali alternative";

ottava riga - "in mancanza di soluzioni alternative".

E' evidente che i due assunti risultano contrastanti e illogici se contenuti all'interno della stessa dichiarazione. In realtà lo stesso Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale al paragrafo 6.3 descrive tre soluzioni alternative.

Il Paragrafo 6.3.1 relativo all'alternativa 0 "Mantenimento Accesso e Percorso attuali" sostiene che il passaggio delle grandi navi da crociera lungo il percorso attuale (Bocca di Porto di Lido, Bacino San Marco e Canale della Giudecca):

- incide in modo del tutto marginale sulla qualità dell'aria (dal 1% al 3%);
- comporta emissioni elettromagnetiche marginali e al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- comporta rischi di incidenti inferiori agli altri porti e agli standard internazionali.

In contrasto con gli scopi primari di uno Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nessuna valutazione viene effettuata sull'impatto sugli habitat e sulle specie dei siti della Rete Natura 2000 interessati dall'alternativa 0, ma

ad una prima analisi appare evidente che tali impatti sarebbero di gran lunga inferiori a quelli della soluzione progettuale oggetto di valutazione.

Il Paragrafo 6.3.2 relativo all'alternativa 1 "Retro Giudecca" sostiene che lo scavo di un nuovo Canale nei pressi dell'Isola della Giudecca avrebbe impatti poco significativi sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.

In contrasto con gli scopi primari di uno Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nessuna valutazione viene effettuata sull'impatto sugli habitat e sulle specie dei siti della Rete Natura 2000 interessati dall'alternativa 1, ma ad una prima analisi non ci sono elementi per ritenere che tali impatti possano essere superiori a quelli dello scavo del nuovo Canale Contorta Sant'Angelo.

Il Paragrafo 6.3.3 relativo all'alternativa 2 "Vittorio Emanuele III dal Bacino di Evoluzione 3" non effettua analisi esplicite sugli impatti sulle componenti ambientali.

Inoltre, in contrasto con gli scopi primari di uno Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nessuna valutazione viene effettuata sull'impatto sugli habitat e sulle specie dei siti della Rete Natura 2000 interessati dall'alternativa 2, ma ad una prima analisi non ci sono elementi per ritenere che tali impatti possano essere superiori a quelli dello scavo del nuovo Canale Contorta Sant'Angelo.

In modo del tutto ingiustificato il Paragrafo 6.3.5 "Valutazione comparativa relativa agli impatti ambientali", mette a confronto con il progetto in esame solo le alternative 1 e 2, omettendo completamente la valutazione di confronto con la alternativa 0.

Anche nel Paragrafo 6.3.5, nessuna approfondita valutazione viene effettuata sull'impatto sugli habitat e sulle specie dei siti della Rete Natura 2000 interessati dalle alternative. La tabella 6.26 sembra indicare che la soluzione alternativa 1 abbia impatti sulle aree SIC e ZPS significativamente inferiori rispetto al progetto in esame.

Il paragrafo 6.5.1 a pag. 256 dello Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, senza alcuna analisi di confronto sugli impatti delle diverse alternative esaminate e, tanto meno, senza alcuna analisi degli impatti delle diverse alternative sugli habitat e sulle specie dei siti Natura 2000 si conclude con la frase:

"Si conclude quindi che NON esistono soluzioni alternative e si passa all'esame del punto successivo".

Tale frase non risulta in alcun modo supportata da quanto contenuto nel paragrafo 6.5.1 e risulta di fatto incoerente con lo stesso contenuto dei paragrafi 6.3 e 6.5.1.

Quanto sopra contrasta palesemente con quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/1997 e dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat (92/43/CEE).



RACCOMANDATA A.R.

Campalto, 15 ottobre 2014

pag.4

Si riporta a questo proposito quanto riportato a pag. 4 del "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) – 2007/2012" della Commissione Europea:

"Per decidere se un piano o un progetto può proseguire è necessario rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4. In particolare occorre dimostrare che:

1 l'alternativa proposta e da approvare è la meno dannosa per gli habitat, le specie e l'integrità del sito Natura 2000 interessato, a prescindere dalle considerazioni economiche, e non ci sono altre alternative possibili che non presentano incidenze negative sull'integrità del sito";

Alle pag. 6 e 7 dello stesso Documento della Commissione Europea è riportato:

"1.3.1. Esame di soluzioni alternative -----"

In linea con la necessità di evitare danni indesiderati alla rete Natura 2000, è opportuno considerare la possibilità di rivedere in profondità e/o di ritirare un piano o un progetto proposto quando emergono effetti negativi importanti per l'integrità del sito. Questa linea va seguita in particolare se gli effetti riguardano habitat e/o specie prioritari tutelati nell'ambito della direttiva Habitat o le specie in pericolo a livello mondiale indicate nell'allegato I della direttiva sugli uccelli selvatici. Le autorità competenti hanno il compito di analizzare e dimostrare, in primo luogo, la necessità di realizzare il piano o il progetto interessato: l'opzione zero va dunque valutata in questa fase.

Successivamente, le autorità competenti devono esaminare la possibilità di adottare soluzioni alternative che meglio rispettino l'integrità del sito in questione. Occorre vagliare tutte le alternative praticabili, ed in particolare i risultati relativi ottenibili rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, all'integrità del sito e al contributo che esso dà alla coerenza globale della rete Natura 2000. Di norma, queste soluzioni avrebbero già dovuto essere state individuate nell'ambito della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Esse possono comprendere ubicazioni o percorsi alternativi, dimensioni o impostazioni diverse di sviluppo oppure processi alternativi.

Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta alle autorità nazionali competenti effettuare i necessari raffronti tra gli impatti relativi di queste soluzioni alternative sul sito interessato. Va sottolineato che i parametri di riferimento per questi raffronti riguardano gli aspetti relativi alla conservazione e al mantenimento dell'integrità del sito e delle sue funzioni ecologiche. In questa fase, quindi, altri criteri di valutazione, ad esempio economici, non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici".

E' evidente che lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto in oggetto si discosta in modo significativo e palese da tali indicazioni della Commissione Europea.

Inoltre, lo studio non prende in alcun modo in esame altre alternative possibili, ben note e ufficiali, tra le quali ad esempio il "Progetto Venis Cruise 2.0 - Realizzazione di un nuovo Terminal alla Bocca di Lido di Venezia per l'ormeggio delle grandi navi crociera" - Codice ID_VIP 2843, già depositato ufficialmente presso il Ministero dell'Ambiente.

Ad una prima analisi appare evidente che gli impatti del Progetto Venis Cruise 2.0 sui siti della Rete Natura 2000 sarebbero di gran lunga inferiori a quelli della soluzione progettuale oggetto di valutazione.

A questo proposito, si ritiene particolarmente utile richiamare quanto riportato a pag. 37 del Documento di orientamento "L'attuazione delle Direttive Uccelli e Habitat negli estuari e nelle zone costiere" della Commissione Europea (2011):

"Linee guida per l'esame di soluzioni alternative"

- Laddove sono previsti effetti negativi, per conseguire gli obiettivi del piano o progetto occorre individuare una gamma di soluzioni alternative che dovranno essere valutate a fronte del loro probabile impatto sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.
- Le autorità competenti non dovrebbero prendere in esame unicamente le soluzioni alternative suggerite dai soggetti che propongono il progetto o piano. È responsabilità dell'autorità competente prevedere soluzioni alternative.
- Nel valutare le soluzioni alternative vanno consultati tutti gli organismi e altri enti coinvolti. Si devono fornire informazioni dettagliate, con indicazione delle fonti, sulle soluzioni alternative e sul loro impatto sul sito Natura 2000 interessato. Nel valutare le alternative occorre applicare il principio di precauzione".

E' del tutto evidente che lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto in oggetto si discosta in modo significativo e palese da tali indicazioni della Commissione Europea, sia per la mancata analisi delle alternative esaminate "a fronte del probabile impatto sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000" sia per la mancata valutazioni di alternative diverse da quelle suggerite dall'Autorità Portuale, con particolare riferimento al Progetto Venis Cruise 2.0 relativo alla Bocca di Porto di Lido.

2) Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

Nello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sono esaminati esclusivamente all'interno della tabella 7.6 a pag. 271.

Nella tabella 7.6 sono riportate le seguenti affermazioni:

"La Regione del Veneto, considerata l'importanza della tematica, la perentorietà delle disposizioni Ministeriali sopracitate nonché sulla base della documentazione progettuale e valutativa preventivamente condivisa dall'Autorità Portuale di Venezia, con DGRV n. 2259 del 10.12.2013 ha richiesto l'inserimento dell'intervento denominato "Adeguamento via acqua di accesso alla stazione Marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta - Sant'Angelo" oggetto del presente elaborato tra le "Opere strategiche" di cui alla Legge n. 443/2001 ("Legge Obiettivo"), nell'"XI Allegato Infrastrutture" del Programma Infrastrutture Strategiche.

Tale richiesta è stata accolta ed il progetto, una volta acquisito il parere favorevole della conferenza unificata Stato Regioni tenutasi lo scorso 16.04.2014, è stato inserito nel suddetto XI Allegato e quindi, di fatto, "dichiarato di interesse nazionale ai sensi della legge n. 443 del 2001 in quanto fra "gli interventi per la sicurezza nei traffici delle grandi navi nella laguna di Venezia".

Il supposto inserimento del progetto in esame nell'"XI Allegato Infrastrutture" del Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla Legge n. 443/2001 ("Legge Obiettivo") risulterebbe l'unico elemento per definire il progetto "di rilevante interesse pubblico".

Tuttavia, risulta quanto meno anomalo che lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale ometta di richiamare gli estremi dell'unico provvedimento che potrebbe risultare di supporto alla conclusione finale di cui alla tabella 7.11.

Nell'intero Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale non risulta mai richiamato il provvedimento con cui il progetto in esame sarebbe stato inserito nell'"XI Allegato Infrastrutture" del Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla Legge n. 443/2001 ("Legge Obiettivo").

Per tale motivo la dichiarazione finale di cui alla tabella 7.11 risulta basata su presupposti infondati.

In ogni caso, lo stesso Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale esclude che il progetto in esame debba essere attuato in riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, come dettagliatamente illustrato al paragrafo 6.3.1.

Pertanto, i motivi di rilevante interesse pubblico (esclusi gli aspetti attinenti la salute dell'uomo, la sicurezza pubblica e le esigenze di primaria importanza per

l'ambiente) avrebbero dovuto essere oggetto di una descrizione e di un'analisi approfondita.

Per i motivi di cui sopra, la frase della dichiarazione finale di cui alla tabella 7.11 "attestati i motivi di rilevante interesse pubblico" non è basata su presupposti documentati.

A questo proposito pare opportuno richiamare quanto riportato al paragrafo 1.8 a pag. 22 del "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) – 2007/2012" della Commissione Europea:

"Il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, prevede un trattamento speciale ogniqualvolta un piano o un progetto concerne un sito in cui si trovano habitat e/o specie prioritari e può verosimilmente avere ripercussioni su tali habitat e/o specie. La realizzazione di piani o progetti che possono incidere negativamente su questi siti può essere giustificata soltanto se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico evocati riguardano la sanità pubblica e la sicurezza pubblica, oppure conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente o ancora se, prima dell'autorizzazione di un piano o progetto, la Commissione esprime un parere sull'iniziativa prevista.

In altri termini, un danno ai siti sarebbe accettato come prevalente rispetto al raggiungimento degli obiettivi della direttiva soltanto in presenza dei motivi imperativi specifici sopra citati oppure, in alternativa, dopo una valutazione indipendente della Commissione, che rappresenterebbe un'ulteriore tutela procedurale".

E' necessario, pertanto, che, preliminarmente alla conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto in esame sia sottoposto alla valutazione indipendente della Commissione Europea.

Il paragrafo 1.8.3 a pag. 24 "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) – 2007/2012" della Commissione Europea, prevede inoltre che:

"La sentenza della Corte del 14 settembre 2006 nella causa C-244/05 ha confermato che la Commissione esprime un parere a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, solo nel caso di siti che figurano nell'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria (SIC).

Nel caso di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da quelli concernenti la sanità pubblica, la sicurezza ed i benefici ambientali, è necessario il parere preventivo della Commissione. L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, non specifica una procedura né il contenuto preciso di tale parere. Occorre quindi fare nuovamente riferimento all'economia e alle finalità della disposizione in

questione. Il parere deve comprendere la valutazione dei valori ecologici che potrebbero essere influenzati dal piano o progetto, l'importanza dei motivi imperativi invocati e l'equilibrio tra questi due opposti interessi, nonché una valutazione delle misure compensative. Tale valutazione comprende un esame scientifico ed economico ed un'analisi della necessità e proporzionalità del piano o progetto rispetto al motivo imperativo invocato.

Per sua natura, il parere non è un atto giuridicamente vincolante. Le autorità nazionali possono non seguirlo e decidere di attuare il piano o progetto anche contro il parere della Commissione. In quest'ultimo caso, tuttavia, ci si può ragionevolmente attendere che la decisione farà riferimento agli argomenti della Commissione spiegando perché non è stato seguito il suo parere. In ogni caso, la Commissione può valutare se la realizzazione del piano o progetto è conforme alle prescrizioni del diritto comunitario e, se necessario, avviare le opportune azioni legali. Anche se la direttiva non contempla alcun termine specifico per l'adozione del parere, i servizi della Commissione faranno il possibile per effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni del caso il più rapidamente possibile".

3) Approccio ecosistemico

Lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto in oggetto non tiene conto degli indirizzi contenuti nel Documento di orientamento "L'attuazione delle Direttive Uccelli e Habitat negli estuari e nelle zone costiere" della Commissione Europea (2011).

In particolare, l'intero Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale valuta gli impatti conseguenti alla realizzazione del progetto su un base spaziale molto ristretta, avente un'estensione significativamente minore rispetto a quella congrua con un approccio ecosistemico, la quale dovrebbe coincidere almeno con i confini dell'intero bacino della Laguna di Venezia.

A tal proposito, si riportano alcuni stralci di tale Documento di orientamento con i quali lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale risulta palesemente in contrasto.

Pagg. 19-20 "Prima di fissare gli obiettivi di conservazione in ambienti dinamici quali gli estuari e le zone costiere, è importante comprendere il funzionamento di tali ecosistemi complessi, le modalità di evoluzione "morfologica" e le influenze che pressioni antropologiche e cambiamenti climatici possono esercitare sugli stessi. L'equilibrio tra le diverse componenti (fisiche, chimiche, biologiche e idromorfologiche) degli ecosistemi degli estuari e delle coste è molto complesso e può essere facilmente alterato da attività umane quali le attività portuali,

l'agricoltura o le misure di contenimento delle inondazioni. Occorre preservare i valori sia ecologici sia economici di tali ecosistemi per soddisfare le esigenze sociali. Un approccio ecosistemico, come delineato nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, è particolarmente idoneo alla gestione di sistemi complessi come gli estuari e le zone costiere. Esso considera l'ecosistema come un'entità ecologica dotata di struttura, processi e funzioni tipici che interagiscono con l'ambiente circostante. Si porta l'analisi su un livello spaziale più elevato rispetto all'approccio per habitat/corpo idrico. I cambiamenti climatici avranno potenziali impatti sulla biodiversità e sull'idromorfologia delle zone degli estuari e costiere, nonché sulle attività umane come lo sviluppo e la gestione dei porti".

Pag. 21 "Il funzionamento biologico negli estuari e nelle zone costiere è determinato da diversi parametri fondamentali. La presenza o l'assenza di specie (angiosperme, fauna invertebrata bentonica, fauna ittica, uccelli e mammiferi...) dipendono dal comportamento del sistema e dalla sua rete alimentare ecologica. Questi fattori sono influenzati da parametri fisici quali la torbidità e la salinità. Cambiamenti significativi negli elementi fisici degli estuari e delle zone costiere, quali progetti di sviluppo dei porti e delle vie navigabili, possono influire sulla sopravvivenza di determinate specie nella catena alimentare".

La carenza di un approccio eco sistemico generale, risulta aggravata dall'assenza di un Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 che interessano la Laguna di Venezia.

Si sottolinea, infatti, che un progetto così rilevante come lo scavo di un nuovo canale portuale di 5 Km di lunghezza, 100 metri di larghezza e 10,5 metri di profondità sia proposto in assenza di un Piano di gestione dei siti Natura 2000 e al di fuori dell'ambito del Piano Regolatore portuale.

Si richiama, anche a questo proposito, il Documento di orientamento "L'attuazione delle Direttive Uccelli e Habitat negli estuari e nelle zone costiere" della Commissione Europea (2011):


Pag. 25 – "Linee guida per i piani di gestione di Natura 2000

- Per i siti Natura 2000 andrebbero istituiti piani di gestione integrata, in particolare per i siti che sono attigui ai porti o ad altre attività industriali.
- Le autorità portuali e delle vie navigabili dovrebbero essere attivamente coinvolte nella predisposizione dei piani di gestione per i siti Natura 2000 in prossimità dei porti e delle relative vie navigabili.
- I piani strategici per i porti, i piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della WFD e i piani di gestione di Natura 2000 dovrebbero essere coordinati e

integrati laddove possibile, in modo da beneficiare appieno di situazioni che possono risultare favorevoli per tutti gli interessati.

- *Le attività ricorrenti di manutenzione necessarie per agevolare il funzionamento dei porti e l'accesso navigabile dovrebbero essere integrate nei piani di gestione e concepite in modo da non nuocere agli obiettivi di conservazione del sito".*

In relazione a quanto esposto nel presente documento, si chiede il rigetto della conclusione dello Studio ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto di cui all'oggetto e, considerato l'impatto negativo dell'opera su un habitat di interesse prioritario, così come dimostrato dallo stesso Studio ai fini della Valutazione di Incidenza, l'emissione di un parere negativo alla realizzazione dell'opera a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.



Per il Presidente
Claudio Piovesan

Dott. Giuseppe Sartori
Biologo
(Vicepresidente)

